

**N. 02213/2013 REG.PROV.CAU.
N. 03339/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3339 del 2013, proposto da:

Comune di Andria in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino e Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli n.180;

contro

Mamo New Energy Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

nei confronti di

Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Colelli e Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, n. 92; Comune di Canosa di Puglia in persona del Sindaco in carica, non costituito;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00137/2013, resa tra le parti, concernente autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo biomassa a filiera lunga

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mamo New Energy Srl e della Regione Puglia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Sanino, Macchione e Lagonegro in sostituzione dell'avvocato Colelli;

Considerato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare non si ravvisano motivi per discostarsi da quanto ritenuto dal T.A.R. nell'ordinanza appellata. Il provvedimento del Comune originariamente impugnato si fonda sostanzialmente, infatti, sul generico divieto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 31/2008 che, a termini del successivo comma 5 può essere derogato, sulla base delle risultanze positive di specifica conferenza di servizi e di successiva ratifica da parte del Consiglio comunale. Né la richiamata conferenza di servizi appare essersi espressa in termini univoci in tema urbanistico ed ambientale;

Ritenuto, pertanto, che l'appello cautelare vada respinto;

Ritenuto, altresì, che le spese dell'attuale fase cautelare siano da compensare tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 3339/2013).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)